

Modello A – Autocertificazione antimafia

(Dichiarazione ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 159/2011)

ALL'INAIL

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

Uff. Attività Strumentali

Viale DEL FANTE, 58/D

90146 PALERMO

Il
sottoscritto.....
nato ila.....
in qualità di.....
dell'impresa
con sede legale in
COD FISC PART IVA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art.67 del D.lgs 159/2011.

Data.....

Firma

.....

***La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore.***

**La presente dichiarazione va resa dai soggetti indicati dall'art.85 del DPR 218/2012,
che viene riportato nel retro del presente foglio.**

N.B. La dichiarazione di cui al presente allegato, va resa da tutti i soggetti previsti dall'art.85 del Dlgs.159/2011, riportato di seguito:

Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

(aggiornato con quanto previsto dal D.lgs15/11/2012 n.218)

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012);

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter deve riferirsi anche ai familiari conviventi.